

■ **Segnalazioni Novità Prassi Interpretative**

**Tabella riepilogativa del tracciamento delle modalità di pagamento in base alle norme antiriciclaggio ed al d.l. 223 del 2006**

*(a cura della Commissione Legislativa Gruppo di studio antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato)*

Momento in cui e' stato effettuato il pagamento	Indicazione delle modalità di pagamento negli atti di cessione immobiliare	Indicazione delle modalità di pagamento negli altri atti	Registrazione e conservazione nel fascicolo di studio delle modalità di pagamento per gli atti diversi dalle cessioni immobiliari	Cumulo dei pagamenti frazionati nel tempo ai fini del divieto di utilizzo del contante e dei titoli al portatore	Soglia massima di utilizzo del danaro contante e dei titoli al portatore	Obbligo apposizione clausola non trasferibilità su singolo assegno
ANTERIORE AL 4 LUGLIO 2006	NON OBBLIGATORIA (comma 49 art. unico legge 296/2006)	NON OBBLIGATORIA	NON OBBLIGATORIE	NON E' PREVISTO IL CUMULO  Parere del Consiglio di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995, confermato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze – direzione provinciale di Verona, con nota prot. 0910/Segr. del 9 ottobre 2006	Fino a 12.500 euro  Art. 1, comma 1, 1 <i>bis</i> , 1 <i>ter</i> e 2, legge 197 del 1991  (importo così determinato con d.m. 17 ottobre 2002 - G.U. n. 290 dell'11/12/2002 che ha sostituito la precedente soglia di lit. 20.000.000)	Superiore a 12.500 euro  Art. 1, comma 1, 1 <i>bis</i> , 1 <i>ter</i> e 2, legge 197 del 1991  (importo così determinato con d.m. 17 ottobre 2002 - G.U. n. 290 dell'11/12/2002 che ha sostituito la precedente soglia di lit. 20.000.000)

Momento in cui e' stato effettuato il pagamento	Indicazione delle modalità di pagamento negli atti di cessione immobiliare	Indicazione delle modalità di pagamento negli altri atti	Registrazione e conservazione nel fascicolo di studio delle modalità di pagamento per gli atti diversi dalle cessioni immobiliari	Cumulo dei pagamenti frazionati nel tempo ai fini del divieto di utilizzo del contante e dei titoli al portatore	Soglia massima di utilizzo del danaro contante e dei titoli al portatore	Obbligo apposizione clausola non trasferibilità su singolo assegno
DAL 4 LUGLIO 2006 AL 28 DICEMBRE 2007	OBBLIGATORIA Salvo per i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006  (comma 22, art. 35 d.l. 223/2006, art. 38 comma 6, d.lgs. 231/2007 e comma 49 art. unico l. 296/2006)	NON OBBLIGATORIA	NON OBBLIGATORIE	NON E' PREVISTO IL CUMULO  Parere del Consiglio di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995, confermato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze – direzione provinciale di Verona, con nota prot. 0910/Segr. del 9 ottobre 2006	Fino a 12.500 euro  Art. 1, comma 1, 1 <i>bis</i> , 1 <i>ter</i> e 2, legge 197/1991 (importo così determinato con d.m. 17 ottobre 2002 - G.U. n. 290 dell'11/12/2002 che ha sostituito la precedente soglia di lit. 20.000.000)	Superiore a 12.500 euro  Art. 1, comma 1, 1 <i>bis</i> , 1 <i>ter</i> e 2, legge 197/1991 (importo così determinato con d.m. 17 ottobre 2002 – G.U. n. 290 dell'11/12/2002 che ha sostituito la precedente soglia di lit. 20.000.000)

Momento in cui e' stato effettuato il pagamento	Indicazione delle modalità di pagamento negli atti di cessione immobiliare	Indicazione delle modalità di pagamento negli altri atti	Registrazione e conservazione nel fascicolo di studio delle modalità di pagamento per gli atti diversi dalle cessioni immobiliari	Cumulo dei pagamenti frazionati nel tempo ai fini del divieto di utilizzo del contante e dei titoli al portatore	Soglia massima di utilizzo del danaro contante e dei titoli al portatore	Obbligo apposizione clausola non trasferibilità su singolo assegno
DAL 29 DICEMBRE 2007 AL 29 APRILE 2008	OBBLIGATORIA Salvo per i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006 (comma 22, art. 35 d.l. 223/2006 e art. 38 comma 6, d.lgs. 231/2007 e comma 49 art. unico l. 296/2006)	NON OBBLIGATORIA	RIMESSE ALLA VALUTAZIONE DEL NOTAIO nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ovvero nei casi in cui sussiste obbligo di legge (art. 18 e 36 d.lgs. 231/2007)	NON E' PREVISTO IL CUMULO Parere del Consiglio di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995, confermato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze – direzione provinciale di Verona, con nota prot. 0910/Segr. del 9 ottobre 2006	Fino a 12.500 euro  Art. 1, comma 1, 1 <i>bis</i> , 1 <i>ter</i> e 2, legge 197/1991 (importo così determinato con d.m. 17 ottobre 2002 - G.U. n. 290 dell'11/12/2002 che ha sostituito la precedente soglia di lit. 20.000.000)	Superiore a 12.500 euro  Art. 1, comma 1, 1 <i>bis</i> , 1 <i>ter</i> e 2, legge 197/1991 (importo così determinato con d.m. 17 ottobre 2002 – G.U. n. 290 dell'11/12/2002 che ha sostituito la precedente soglia di lit. 20.000.000)

Momento in cui e' stato effettuato il pagamento	Indicazione delle modalità di pagamento negli atti di cessione immobiliare	Indicazione delle modalità di pagamento negli altri atti	Registrazione e conservazione nel fascicolo di studio delle modalità di pagamento per gli atti diversi dalle cessioni immobiliari	Cumulo dei pagamenti frazionati nel tempo ai fini del divieto di utilizzo del contante e dei titoli al portatore	Soglia massima di utilizzo del danaro contante e dei titoli al portatore	Obbligo apposizione clausola non trasferibilità su singolo assegno
DAL 30 APRILE 2008	<p>OBBLIGATORIA</p> <p>Salvo per i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006 (comma 22, art. 35 d.l. 223/2006 e art. 38 comma 6, d.lgs. 231/2007 e comma 49 art. unico l. 296/2006)</p>	<p>NON OBBLIGATORIA</p>	<p>RIMESSE ALLA VALUTAZIONE DEL NOTAIO nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ovvero nei casi in cui sussiste obbligo di legge (art. 18 e 36 d.lgs. 231/2007)</p>	<p>E' PREVISTO IL CUMULO</p> <p>Art. 49, 1° comma e art. 1, comma 2, lett. m) d.lgs. 231/2007</p>	<p>Inferiore a 5.000 euro</p> <p>Art. 49 d.lgs. 231/2007</p>	<p>Da 5.000 euro</p> <p>Art. 49 d.lgs. 231/2007</p>